

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'art. 16-ter, comma 1, che determina la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2002, n. 56, che ha modificato la composizione della Commissione e dispone che il Ministro della salute provvede alla sua ricostituzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge;

CONSIDERATO che la Commissione, come modificata dalle richiamate disposizioni, è presieduta dal Ministro della salute ed è composta da quattro vice presidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno della Conferenza permanente dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da venticinque membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, due dalla Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici dell'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno delle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla federazione nazionale degli ordini dei biologi, una dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici;

RITENUTO di designare quale vice presidente il dottor Raffaele D'Ari, reggente del Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero;

CONSIDERATO che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha designato, quale vice presidente, il dottor Antonello Masia, direttore generale del Servizio autonomia universitaria e studenti del Dipartimento programmazione, coordinamento e affari economici;

CONSIDERATO che la Conferenza permanente dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ha designato, quale vice presidente, il dottor Gino Tosolini, Direttore generale dell'azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti di Trieste";

CONSIDERATO che Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri è il dottor Giuseppe Del Barone;

RITENUTO di designare, quali membri, il prof. Riccardo Vigneti, ordinario nell'Università degli studi di Catania e il dottor Franco Vimercati, componente del Consiglio direttivo della Federazione delle Società medico-scientifiche italiane (FISM);

CONSIDERATO che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha designato, quali membri, il prof. Sergio Tartaro, ordinario nella 2° Università degli studi di Napoli, e il prof. Giovanni Dolci, ordinario nella Università degli studi di Roma La Sapienza;

CONSIDERATO che il Ministro per la funzione pubblica ha designato il dottor Mauro Pirazzoli, direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera-universitaria Policlinico di Tor Vergata di Roma;

CONSIDERATO che il Ministro per le pari opportunità ha designato il prof. Claudio Giorlandino, specialista in ostetricia e ginecologia, docente universitario e direttore scientifico dell'Istituto Artemisia di Roma;

CONSIDERATO che il Ministro per gli affari regionali ha designato il dottor Gastone Brizzi, specialista in microbiologia;

CONSIDERATO che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha designato il dottor Francesco Paolo Iannuzzi, Componente della Commissione regionale, per l'educazione continua della Regione Campania; il dottor Luigi D'Ambrosio Lettieri, Componente del Comitato centrale della Federazione degli ordini dei Farmacisti, dottor Paolo Messina, dirigente medico Chirurgia pediatrica dell'Ospedale Malpigli di Bologna; dottor Lamberto Pressato, Presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Venezia, prof. Luigi Allegra, direttore dell'Istituto di fisiologia e malattie dell'apparato respiratorio dell'Ospedale Maggiore di Milano; signora Adriana Dal Ponte, responsabile Ufficio formazione e sviluppo dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento;

CONSIDERATO che la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha designato il prof. Enrico Bollero ed il dottor Giuseppe Renzo;

CONSIDERATO che la Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti ha designato il dottor Felice Ribaldone;

CONSIDERATO che la Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari ha designato il dottor Gaetano Penocchio;

CONSIDERATO che la Federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia ha designato il dottor Gennaro Rocco;

CONSIDERATO che la Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche ha designato la ostetrica Rita Emilia Roascio;

CONSIDERATO che la Federazione nazionale degli Ordini dei biologi ha designato il dottor Alberto Spanò;

CONSIDERATO che la Federazione nazionale degli Ordini degli psicologi ha designato il dottor Giuseppe Luigi Palma;

CONSIDERATO che la Federazione nazionale degli Ordini dei chimici ha designato il dottor Luigi Romano;

VISTE le designazioni effettuate dalle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione, dell'area tecnico-sanitaria e dell'area della prevenzione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251;

RITENUTO, in assenza di designazioni unitarie da parte delle associazioni di ciascun area, di procedere alla nomina di un designato dalle associazioni professionali dell'area tenendo conto del numero degli iscritti della categoria o delle categorie proponenti in rapporto al numero complessivo degli iscritti delle associazioni delle categorie comprese in ciascun area, in base alle autocertificazioni rilasciate, ai sensi di legge, dai legali rappresentanti delle stesse;

RITENUTO, pertanto, di nominare per l'area della riabilitazione il signor Claudio Ciavatta, designato congiuntamente dalla Associazione italiana fisioterapisti e dall'Associazione italiana podologi;

RITENUTO, pertanto, di nominare per l'area tecnico-sanitaria, il dott. Giuseppe Brancato, designato dalla Federazione nazionale dei collegi professionali tecnici sanitari di radiologia medica;

RITENUTO, pertanto, di nominare per l'area della prevenzione l'arch. Bruno Gilardi, designato dall'Unione nazionale personale ispettivo sanitario d'Italia;

CONSIDERATO che l'articolo 16-ter dispone che con il decreto di costituzione della Commissione devono essere disciplinate le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione;

RITENUTO di confermare le modalità di consultazione delle categorie professionali stabilite con il proprio decreto del 5 luglio 2000 di costituzione della Commissione;

RITENUTO, per assicurare maggiore funzionalità ai lavori della Commissione, di prevedere l'articolazione della Commissione in sezioni e la costituzione di un Comitato di Presidenza;

VISTO l'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che dispone che i componenti della Commissione hanno diritto ad un compenso, nonché al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Commissione;

RITENUTO di provvedere, per quanto concerne il compenso, con separato provvedimento di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

ART. 1

(Ricostituzione della Commissione)

1. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16 ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è ricostituita presso il Ministero della Salute, Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie del Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero, la Commissione nazionale per la formazione continua.
2. La Commissione dura in carica cinque anni dalla data del suo insediamento.

ART. 2

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione nazionale per la formazione continua è così composta:

PRESIDENTE

prof. Girolamo **SIRCHIA** – Ministro della salute –

VICE PRESIDENTI

dott. Raffaele D'ARI	(Ministero della salute)
dott. Antonello MASIA	(Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)
dott. Gino TOSOLINI	(Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)
dott. Giuseppe DEL BARONE	(Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri)

MEMBRI

prof. Riccardo VIGNERI	(Ministero della salute)
dott. Franco VIMERCATI	(Ministero della salute)
prof. Sergio TARTARO	(Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)
prof. Giovanni DOLCI	(Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)
dottor Mauro PIRAZZOLI	(Ministro per la funzione pubblica)
prof. Claudio GIORLANDINO	(Ministro per le Pari opportunità)
dottor Gastone BRIZZI	(Ministero per gli affari regionali)
dottor Francesco Paolo IANNUZZI	(Conferenza Stato-Regioni)
dottor Luigi D'AMBROSIO LETTIERI	(Conferenza Stato-Regioni)
dottor Paolo MESSINA	(Conferenza Stato-Regioni)
dottor Lamberto PRESSATO	(Conferenza Stato-Regioni)
prof. Luigi ALLEGRA	(Conferenza Stato-Regioni)
signora Adriana DAL PONTE	(Conferenza Stato-Regioni)
prof. Enrico BOLLERO	(FNOMCeO)
dottor Giuseppe RENZO	(FNOMCeO)
dottor Felice RIBALDONE	(Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti)

dottor Gaetano **PENOCCHIO**
dottor Gennaro **ROCCO**

signora Rita Emilia **ROASCIO**
signor Claudio **CIAVATTA**
dottor Giuseppe **BRANCATO**
arch. Bruno **GILARDI**
dottor Alberto **SPANO'**
dottor Giuseppe Luigi **PALMA**
dottor Luigi **ROMANO**

(Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari)
(Federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia)
(Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche)
(Professioni dell'area della riabilitazione)
(Professioni dell'area tecnico-sanitaria)
(Professioni dell'area della prevenzione)
(Federazione nazionale degli Ordini dei biologi)
(Federazione nazionale degli Ordini degli psicologi)
(Federazione nazionale degli Ordini dei chimici)

ART. 3

(Ufficio di Segreteria)

1. Le funzioni di Segreteria della Commissione sono svolte dal dirigente di seconda fascia preposto all'ufficio del Ministero della salute nella cui competenza rientra la formazione continua.
2. Il dirigente, per lo svolgimento dei propri compiti e per l'attività istruttoria della Commissione, si avvale del personale assegnato all'ufficio.

ART. 4

(Articolazione della Commissione)

1. La Commissione per lo svolgimento della propria attività si può articolare in sezioni, coordinate da un componente designato dal Presidente della Commissione. Le sezioni sono costituite con provvedimento del Presidente, sentita la Commissione. Le funzioni e le materie di competenza di ciascuna sezione sono definite nel provvedimento di costituzione della sezione, che individua anche le decisioni rimesse alla diretta competenza della sezione; eventuali modifiche alla composizione, alle funzioni ed alle materie di competenza di ciascuna sezione sono disposte dal Presidente, sentita la Commissione. L'assegnazione dei componenti alle singole sezioni è disposta dal Presidente.
2. In seno alla Commissione è istituito il Comitato di presidenza costituito dal Presidente, dai vice presidenti e dai coordinatori delle sezioni. Il Comitato, eventualmente integrato, in relazione agli argomenti trattati, con altri membri della Commissione ed esperti su richiesta del Presidente, assicura il coordinamento dell'attività della Commissione e delle sezioni e provvede all'esame preventivo delle problematiche da sottoporre alla valutazione o determinazione della Commissione.
3. Il Presidente della Commissione può invitare a partecipare ai lavori della Commissione o delle sezioni i rappresentanti delle regioni e delle province autonome non presenti in Commissione qualora gli argomenti in discussione concernino determinazioni relative ad aspetti e criteri generali del programma E.C.M. o determinazioni a carattere prescrittorio. Il Presidente può, altresì, invitare a partecipare ai lavori della Commissione o delle sezioni i rappresentanti delle commissioni o comitati regionali E.C.M., costituiti dalle regioni e dalle province autonome.

Art. 5

(Materie oggetto di consultazione)

1. Ogni categoria professionale è preventivamente sentita sui provvedimenti della Commissione, e su quelli attribuiti alle sezioni, concernenti:
 - a) i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli appartenenti alla categoria in un determinato arco di tempo;
 - b) i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative proprie della categoria.
2. Alle categorie professionali sono portati a conoscenza, successivamente alla loro adozione, i provvedimenti concernenti:

- a) gli obiettivi formativi di interesse nazionale;
- b) i requisiti per l'accreditamento delle societa' scientifiche;
- c) i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' formative;
- d) gli indirizzi per l'organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale di specifico interesse per la categoria.

3. Per i provvedimenti di cui al comma 1, le categorie devono far conoscere le proprie valutazioni entro il termine stabilito dalla Commissione nella lettera di richiesta del parere. Decorso inutilmente il termine fissato si prescinde dal parere. Per i provvedimenti di cui al comma 2 le categorie professionali possono trasmettere alla Commissione eventuali osservazioni e proposte entro trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento, salvo termine piu' breve ritenuto necessario dalla Commissione in relazione alla particolare natura del provvedimento ed alle categorie, ordini, collegi e associazioni coinvolti.

ART. 6

(Categorie professionali)

1. Nel caso di categorie professionali con propri ordini o collegi il parere e' acquisito dall'ordine e dal collegio professionale.
2. Nel caso di categorie professionali prive di propri ordini o collegi, il parere e' acquisito dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Oltre che ai soggetti di cui ai comma 1 e 2, la rappresentanza delle categorie, ai fini del presente decreto, compete altresì alle associazioni sindacali di categoria ed ai sindacati confederali.

ART. 7

(Aree professionali)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6, il Presidente della Commissione, per l'esame di specifiche questioni d'interesse di piu' categorie professionali appartenenti a ciascuna delle aree della riabilitazione, tecnico-sanitaria (area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale) e della prevenzione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, puo' disporre l'audizione congiunta o l'acquisizione dei pareri di tutte le associazioni dell'area.

ART. 8

(Audizioni)

1. Il Presidente della Commissione, qualora lo ritenga opportuno o gli argomenti posti all'ordine del giorno lo richiedano, puo' invitare a partecipare ai lavori della Commissione funzionari del Ministero della salute e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' rappresentanti delle categorie professionali. Puo', inoltre, invitare esperti di elevata qualificazione professionale in relazione alle specifiche materie trattate.

ART. 9

(Oneri)

1. Ai componenti della Commissione compete un compenso, da determinare con separato provvedimento di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Commissione. Ai componenti residenti fuori Roma compete il trattamento di missione e i relativi rimborsi delle spese di viaggio, pernottamento e soggiorno secondo le modalita' e l'equiparazione di cui all'art. 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a carico del cap. 2129, del bilancio del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi, con le risorse di cui all'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Fino alla riassegnazione dei fondi di cui al richiamato art. 92, comma 5, della legge n. 388 del 2000, agli oneri si provvede con le risorse disponibili sul cap. 2120 del bilancio del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

Il Ministro: Sirchia